



Città di Carlentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Ufficio di Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 16-04-2021

Oggetto: Misure di contenimento da contagio COVID 19 nel territorio comunale. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI NON ALIMENTARI DI PIAZZA SANT'ANNA.

IL SINDACO

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 ;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 03/11/2020, finalizzato all'adozione di misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n.10 del 16 gennaio 2021 adottata dal del Presidente della Regione Siciliana con la quale all'art.1 (Istituzione zona rossa) ordina quanto segue “*Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui all'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente ordinanza*”;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n.11 del 30 gennaio 2021 adottata dal del Presidente della Regione Siciliana avente in oggetto “*Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica*”;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021;

Visto il D.L. 23 febbraio 2021 n.15;

Visto il D.L. 13 marzo 2021 n.30;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021;

Visto il D.L. dell'1 aprile 2021 n.44;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria che sta interessando l'intero territorio nazionale;



Visto l'aumento della curva epidemiologica di contagi nel territorio comunale;

Considerato che il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, sulla base delle valutazioni di specifiche situazioni, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento degli utenti, considerando, altresì, la sospensione di servizi valutati differibili;

Ravvisata l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio;

Valutato che, alla luce di quanto sopra, allo stato non risulta possibile garantire che la prosecuzione del mercato settimanale si svolga nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato 9 del DPCM 03/11/2020 recante "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*", nella sezione relativa al "*commercio al dettaglio su aree pubbliche*";

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.7 del 01/02/2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.42 del 15/04/2021 che istituisce la ZONA ROSSA per il comune di Carlentini, dal 17 aprile 2021 al 28 aprile 2021 sulla base della veloce diffusione del virus Covid19 come richiamato dalle relazione ASP prot.9233 del 15/04/2021;

Ritenuto pertanto di dover adottare misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni di sicurezza per la salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale del martedì di Piazza Sant'Anna, limitamente al settore non alimentare, dal 17 aprile 2021 al 28 aprile 2021 per tutta la durata di istituzione della zona rossa e comunque fino a cessate esigenze.

DISPONE

che lo svolgimento del mercato ambulante suddetto avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ le aree mercatali saranno appositamente delimitate, con varchi di entrata e uscita presidiati da agenti della Polizia Locale e da volontari della Protezione Civile;
- ✓ gli operatori commerciali non potranno accedere alle aree mercatali prima delle ore 6,00 e dovranno liberare le aree entro le ore 14,00;
- ✓ le operazioni di vendita potranno iniziare al termine dell'allestimento ed, in ogni caso, non prima delle ore 7,45 e termineranno alle ore 13,00;
- ✓ il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi (1 metro), così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi, andrà garantito a cura dei singoli operatori commerciali;
- ✓ i singoli banchi devono essere posizionati ad almeno 5 mt. di distanza l'uno dall'altro;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno indossare guanti monouso e mascherina che copra naso e bocca;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno assicurare la disponibilità, per sé stessi e per gli utenti, di sistemi per la disinfezione delle mani;



- ✓ l'accesso degli utenti alle aree mercatali è limitato ad un solo componente, provvisto di mascherina, per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;
- ✓ gli utenti non potranno servirsi da soli e non potranno toccare la merce esposta;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- ✓ trattandosi di mercati sperimentali, gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate;
- ✓ all'interno delle aree mercatali, il controllo sarà svolto da agenti della Polizia Locale e da volontari della Protezione Civile;

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura del mercato;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;
- Al Commissariato di P.S., al Comando della Guardia di Finanza e alla Stazione locale dei Carabinieri

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Carlentini con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni sanitarie fin qui registrate.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Carlentini 16 aprile 2021



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Stefio)